COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

Città Metropolitana di Messina

Telefono : 090 - 9596711 *Fax* : 090 – 951239

P. I. 00393920830

ORDINANZA SINDACALE N. 20 del 14/06/2023

OGGETTO: Misure per la prevenzione contro gli incendi boschivi e di interfaccia. Anno 2023.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenza anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle superfici incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o arborate od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità dei predetti spazi;
- tale condizione, oltre a causare problemi di ordine igienico-sanitario, in quanto favorisce il proliferare di insetti e topi, determina rischi per la pubblica incolumità, in particolar modo nel periodo estivo, con l'insorgenza ed il propagarsi di incendi che, oltre ad incidere sul decoro del paese, costituisce nocumento alla collettività;
- le caratteristiche orografiche, climatiche e vegetali del territorio comunale sono tali da poter far innescare incendi di particolare gravità e simili da compromettere la pubblica integrità;
- l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un'eccessiva crescita di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

RITENUTO NECESSARIO, nell'approssimarsi della predetta stagione, predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

VISTI l'art. 3, c. 1, lett. c), l'art. 6 e l'art. 12 del D.Lgs. n. 01 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";

CONSIDERATO che, per finalità di Protezione Civile, il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti atte a prevenire ed eliminare pericoli per l'incolumità pubblica;

REPUTATO essenziale effettuare interventi di prevenzione, nonché vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

VISTA la L.R. n. 16/1996 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

VISTA la L.R. n. 353/2000 e ss.mm.ii. riguardante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il Titolo III del D.Lgs. n. 139/2006e ss.mm.ii. relativamente alla prevenzione incendi;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, l'art. 255 in materia di abbandono dei rifiuti;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 "Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione;

VISTO l'art. 14, comma 8, lett. b) del D.L. n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 116/2014, che introduce all'art. 182 del D.Lgs. 152/2016 quanto segue: *"all'art. 182, dopo il comma 6"*, è aggiunto il seguente: *"6-bis. Le attività di raggruppamento ed abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), effettuati nel luogo di*

produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre Amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui, da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)" (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno);

VISTA la Circolare del 14 gennaio 2008, emessa dal Presidente della Regione Siciliana (GURS n. 10 del 29/02/2008), avente ad oggetto: "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale", con la quale, tra le altre cose, si invitano i Sindaci a curare la tempestiva emanazione, e non a stagione inoltrata, delle ordinanze di pulizia dei terreni e dei cigli stradali dalla vegetazione a rischio di incendio ed, al contempo, si confida, in particolare, che i sindaci e tutte le strutture competenti verifichino il puntuale rispetto delle citate ordinanze sia a parte dei privati sia da parte degli Enti Pubblici (province, ANAS, Consorzio autostradale, RFI, Consorzi di bonifica, Aree di sviluppo industriale, etc....) adottando, in ragione del conseguente grave rischio, ogni possibile strumento sanzionatorio o eventualmente sostitutivo nei confronti degli inadempimenti segnalando gli stessi alle competenti autorità;

VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del c.p. e ss.mm.ii.;

VISTA la nota della Prefettura di Messina – Area V – Protezione Civile, prot. n. 0057170 del 31/05/2023, introitata al prot. di questo Ente al n. 3675, di pari data, avente ad oggetto: "Campagna Antincendi boschivi per il 2023 – Indirizzi operativi";

VISTI gli artt. 14, 15 e 29 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della strada";

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia

ORDINA

ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.:

1. Durante il periodo compreso tra la data del **15 giugno ed il 15 settembre** è fatto obbligo, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti nel territorio comunale, di osservare quanto segue:
   a) è vietato accendere fuochi;
   b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
   c) è vietato fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
   d) nel periodo dell'anno, che va dal 1° gennaio al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, ad esclusione delle giornate calde e ventose, è consentita la combustione controllata di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri per ettaro (art. 14, comma 8, lett. b) del D.Lgs. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014;
2. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte e di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con adiacenti aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, provvedendo, in particolar modo, all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e delle sedi ferroviarie ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio o latente insidia per l'integrità collettiva e per il regolare esercizio della viabilità e del transito ferroviario mantenendo, per tutto il periodo estivo, condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale,

etc...), gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco nel rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi, dovranno essere preventivamente concordati con gli Enti e le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza, nonché con il Distaccamento Forestale di riferimento. Nei terreni di estensione superiore a mq. 3.000 (tremila) e, qualora, le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco distanti almeno mt. 10,00 dal confine con le proprietà limitrofe al terreno ed in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc...);

3. La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché nelle vicinanze di fabbricati e/o impianti o lotti interclusi, di confini di proprietà in tutte le superfici libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 10,00;
4. I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00;
5. Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui al punto 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorchè collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo in una ben definita porzione dell'area, benchè non ancora d fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purchè si provveda, nell'una e nell'altra eventualità e, tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli Uffici comunali di Protezione Civile, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo punto 8. Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari o ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc., che avessero, nel frattempo, rilevato il possesso dei relativi immobili laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito;
6. Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno essere continuati oltre il succitato termine del 15 giugno dell'anno in corso con l'obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati, mediante conferimento differenziato presso appositi centri, con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere;
7. Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni:
   - I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e che ne compromettono, in ogni caso, la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie. Qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Chiunque violi le disposizioni del presente dispositivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 ad € 695,00, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada). Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino, a sue spese, dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del Capo I, Sezione II, Titolo VI della stessa norma;
   - Nel caso di mancata osservanza del punto 2 della presente Ordinanza si applicherà la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
   - Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 51,00 ad € 258,00, così come previsto dalla L.R. n. 16/1996;
   - Nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2023, sarà applicata una sanzione amministrativa del

pagamento di una somma non inferiore ad € 5.000,00 e non superiore ad € 50.000,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii.;
- Trovano, inoltre, applicazione le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

8. Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando, comunque, l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili per l'inosservanza del presente atto, ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 c.p.;
9. Ogni provvedimento in contrasto con la presente Ordinanza deve ritenersi non operativo

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, di avvertire, con sollecitudine:
- Il Corpo Forestale;
- I Vigili del Fuoco;
- Il Comando di Polizia Municipale;
- Il Comando dei Carabinieri

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. è immediatamente esecutiva ed ha validità fino al **15/09/2023**, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di particolari condizioni meteorologiche, fermo restando che rimane l'obbligo, anche al di fuori del periodo di vigenza del presente provvedimento, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria;
2. venga portata a conoscenza su tutto il territorio comunale attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente oltre che nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente e nella Home page dello stesso portale;
3. venga trasmessa:

✓ Alla Prefettura di Messina;
✓ Alla Questura di Messina;
✓ Alla Città Metropolitana di Messina;
✓ Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina;
✓ Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina;
✓ All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;
✓ Al Dipartimento Regionale Protezione Civile di Messina;
✓ Al Comando di Polizia Municipale di Scaletta Zanclea;
✓ Alla Stazione dei Carabinieri di Scaletta Zanclea;
✓ All'Ufficio Tecnico comunale di Scaletta Zanclea.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 07/08/1990, n. 241 che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. di Catania, Sicilia o entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione, con ricorso straordinario, al Presidente della Repubblica.

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
(Prov. di MESSINA)
Il Messo Comunale attesta che il presente atto è stato
Regolarmente pubblicato all'Albo on-line
lì 14-06-2023 dal 14-06-2023 N. 631

IL MESSO COMUNALE

IL SINDACO
(Moschella dott. Gianfranco)